

STUDIO LEGALE
PETRUZZELLI & PARTNERS

AVV. PIERPAOLO PETRUZZELLI
Patrocinante in Cassazione

AVV. FRANCESCA MARZOCCA - AVV. FRANCESCA DE RENZO

Bari, addì 23 marzo 2021

Spett.le
Federazione Sindacale CO.S.P.
c.a. Segretario Generale Nazionale
Domenico Mastrulli
Corato
segretario generale coosp@gmail.com

**Oggetto: Ricorso collettivo per danni subiti da Personale del Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico per mancata istituzione della previdenza complementare
Proposta di agevolazione per iscritti CO.S.P.**

Come noto, la riforma Dini (legge n. 335/1995) è intervenuta sul sistema pensionistico nel suo complesso, strutturandolo in due “pilastri”, il primo, rappresentato dalla previdenza obbligatoria, la quale assicura la pensione di base, e il secondo destinato a mitigare l’impatto del sistema contributivo sull’importo degli assegni di pensione dei lavoratori, costituito dalla previdenza complementare, la quale, attraverso l’adesione volontaria e collettiva a forme pensionistiche alternative, offre la possibilità di costituirsi una pensione aggiuntiva.

Vi è da dire che laddove per il settore privato e per quello pubblico contrattualizzato i fondi pensione sono stati regolarmente istituiti e sono, oggi, operativi, per il Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico ciò non è avvenuto.

Secondo la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Puglia (sentenza n. 207 del 18 maggio 2020), la mancata attivazione del secondo pilastro ha arrecato un danno ai lavoratori del Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico, che è stato riconosciuto anche risarcibile, indicando un metodo che si riferisce all’ipotesi di rendimento dei contributi, nel caso fossero stati versati sui fondi al tempo della riforma, prendendo a riferimento i rendimenti dei fondi esistenti relativi ai dipendenti pubblici [nella citata sentenza si legge che “... *la metodologia più corretta è quella di mettere a confronto il montante in regime di TFR, ossia in caso di avvio tempestivo del fondo pensione e contestuale esercizio dell’opzione, con quello in regime di TFS, ossia in caso di mancato avvio del fondo*”].

Inoltre, sempre la predetta sentenza afferma che la mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile *pro parte* al Ministero di cui i lavoratori sono (o sono stati) dipendenti.

Questo storico risultato, al momento, è stato ottenuto unicamente dallo Studio Legale Petruzzelli & Partners di Bari, a mezzo del patrocinio dello scrivente difensore.

Tanto premesso, il sottoscritto si dichiara disponibile ad assumere l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel ricorso collettivo in oggetto e si impegna a offrire esclusivamente per la Federazione Sindacale CO.S.P. – quale Partner dell’Associazione Pre.Si.Di. – per le proprie prestazioni professionali, le seguenti condizioni economiche agevolate:

STUDIO LEGALE
PETRUZZELLI & PARTNERS

AVV. PIERPAOLO PETRUZZELLI
Patrocinante in Cassazione

AVV. FRANCESCA MARZOCCA - AVV. FRANCESCA DE RENZO

ADERENTE ISCRITTO AL SINDACATO

- per la fase di avvio del giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio – Sede di Roma, compenso di euro 95,00 (novantacinque/00), da corrispondere contestualmente al conferimento dell'incarico, onnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati;
- solo in caso di esito favorevole del giudizio di primo grado, con passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, null'altro sarà dovuto dall'Aderente, fatte salve le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte.

ADERENTE NON ISCRITTO AL SINDACATO

- per la fase di avvio del giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio – Sede di Roma, compenso di euro 100,00 (cento/00), da corrispondere contestualmente al conferimento dell'incarico, di cui euro 95,00 (novantacinque/00), a titolo di compenso, onnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, e euro 5,00 (cinque/00), a titolo di quota di adesione al Sindacato.

FASE DI APPELLO - IN ENTRAMBI I CASI, DI ADERENTE ISCRITTO O DI ADERENTE NON ISCRITTO

- per il giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla controparte o per la proposizione di appello avverso sentenza di primo grado in tutto o in parte sfavorevole all'Aderente (solo dopo attenta valutazione dell'opportunità), compenso di euro € 100,00 (cento/00), onnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, da corrispondere contestualmente al conferimento dell'incarico per il secondo grado;
- in caso di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, sarà dovuto dall'Aderente un compenso a saldo, calcolato in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (Parametri Forensi) per le varie fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisione) in relazione alle controversie innanzi alla Giustizia amministrativa di valore indeterminabile, senza applicazione di aumenti o riduzioni per numero delle parti, con la precisazione che tale importo sarà versato dall'aderente soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e non potrà comunque essere superiore al 5% dell'ammontare dell'eventuale risarcimento riconosciuto al singolo ricorrente, oltre IVA e Cassa Avvocati, così che se non fosse riconosciuto alcun risarcimento al ricorrente, questi null'altro dovrà all'Avvocato.

Sicuro di una Vostra attenta valutazione della proposta, resto a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o necessità.

In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Avv. Pierpaolo Petruzzelli ()*

Firmato digitalmente da

PIERPAOLO PETRUZZELLI

SerialNumber = TINIT-PTRPPL71H16A662G
C = IT

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa